

Sugli extra profitti disciplina confusa e tributo inadeguato

Controversie legislative

Tommaso Di Tanno

Esplosione dei costi energetici e guerra in Ucraina hanno indubbiamente creato una situazione nuova e critica sia nella vita di imprese e cittadini che nella gestione dei conti pubblici. Che si debba intervenire a sostegno dei più, chiedendo un contributo straordinario ai pochi che – per merito o per fortuna – ne hanno tratto profitto manifesta semplicemente un sano uso dei poteri di governo. Ma, beninteso, la richiesta deve: (i) rispondere a certi requisiti fattuali di politica tributaria; (ii) avere una adeguata struttura tecnica; (iii) colpire una circostanza identificata ed eccezionale. Va, la tassazione degli “extra profitti”, disposta con l’art. 37 del DL 21/2022, in questa direzione? Si può rispondere positivamente alla prima domanda. Chi si occupa di politiche tributarie sa bene che quando occorre fare cassa con immediatezza i denari vanno cercati lì dove ci sono e il meccanismo del prelievo deve presentarsi, per quanto rozzo, almeno netto e inequivoco. Meglio se si ricorre a una *una tantum* che non altera il sistema nel suo insieme. Non si può negare che l’attuale norma risponda a questi, sgradevoli ma ineludibili, requisiti fattuali. La base imponibile deriva dal confronto di due caselline della dichiarazione Iva e pazienza se esse non esprimono affatto né un profitto né, tantomeno, la parte che vi eccede (cioè un “extra” profitto). Sono tenuti a pagare solo soggetti che fanno parte di un comparto economico che sta guadagnando in tutto il mondo e che vedono crescere i loro profitti in funzione di uno squilibrio fra domanda e offerta. E anche nei fatti sono tenuti al pagamento dell’imposta solo coloro che almeno un po’ hanno guadagnato davvero (più di 5 milioni in 7 mesi) e con un incremento percentuale non trascurabile (almeno 10% in più). Negativa è, invece, la risposta alla seconda domanda. I valori messi a confronto vengono estratti da un periodo disgraziato e uno che segna la ripresa. Potrebbe trattarsi, cioè, di differenziali del tutto vuoti e comunque inespressivi di quel *quid pluris* che si vorrebbe battezzare come “extra” profitto. Le caselline della dichiarazione Iva sono costruite, poi, per assumere informazioni che rilevano agli specifici fini Iva e portano in se fenomeni inquinanti che allontanano dall’individuazione di un profitto e, tantopiù di un “extra” profitto (vedi il ruolo noto e più volte ribadito delle accise e delle operazioni societarie che rilevano ai fini del computo della base imponibile Iva, ma non esprimono il benché minimo profitto). Si può, certo, vestendo panni governativi (e burocratici), rispondere che la norma richiede semplicemente il versamento di un determinato importo di facile e inequivoca misurazione. Tant’è che la parola “profitto” o “extra profitto” nella legge proprio non c’è. È la narrazione dei media, semmai, che ha preso questo verso: che è, però, tecnicamente sbagliata. Venendo alla terza domanda, infine, pare purtroppo chiaro che nessuna ricerca di un “extra” profitto sia al momento in corso. Forse, stando alla lettera della norma (e alla difesa che ne ha fatto l’Agenzia delle Entrate), si è voluto introdurre solo un generico «contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario». Ma se l’obiettivo è quello di procurarsi delle risorse per alleviare le difficoltà aggiuntive che sta vivendo il resto del Paese perché chiamare alla solidarietà solo alcuni cui la sorte arride e non anche altri che vivono nondimeno – ma magari con minor clamore – tempi di vacche grasse, o almeno non magre? Se, invece, si intende confermare che l’obiettivo è estrarre risorse solo da chi, operando in un contesto di temporaneo particolare favore, ha ottenuto (o sta per ottenere) risultati del tutto eccezionali occorre mettere in campo meccanismi di misurazione che distinguano ciò che è profitto ordinario da ciò che travalica questa dimensione. Non a caso è la stessa Commissione Europea che nella bozza di Regolamento resa nota in questi giorni si preoccupa di distinguere il profitto ordinario (la media dell’imponibile del triennio 2019-2021) da quello “extra” (inteso per tale quello realizzato nel 2022 se supera di



oltre il 20% quello medio del citato triennio). Discutibili sono gli elementi messi a confronto (un triennio tendenzialmente povero contro un anno, almeno per il settore energetico, tendenzialmente ricco). Opinabile la misura dell'imposta (almeno 33% in aggiunta, per l'Italia, al 24% dell'Ires). Condivisibile la trasformazione esplicita di quanto già pagato a un titolo diverso (il nostro contributo straordinario) quale anticipato versamento dell'imposta così congegnata. La proposta di Regolamento Ue assolve, in conclusione, alla funzione di identificare e tassare davvero solo un effettivo "extra" profitto. Non sarebbe, dunque, difficile farla propria, sia pure con qualche accortezza per le operazioni straordinarie intervenute *medio tempore*.

Porterà nelle casse dell'Erario la preventivata somma di 10 miliardi? Forse no, ma la verità è che molto meno verrebbe incassato se si insistesse sul prelievo nella sua attuale struttura, come i dati al 31 agosto lasciano presagire. E si eviterebbero i rischi del contenzioso che sta caratterizzando l'applicazione dell'attuale contributo, visto che questo poggia su argomenti piuttosto convincenti (irragionevolezza della norma) e vede coinvolte le imprese energetiche di maggiori dimensioni (che hanno, cioè, spalle sufficientemente larghe per reggere liti anche di lunga durata). Con effetti sconvolgenti se le relative tesi dovessero venire accolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA